

<p>Art. 1 – Finalità e destinatari/e del servizio</p> <p>Omissis</p> <p>2. Il servizio è realizzato dal Comune nell’ambito delle proprie competenze, stabilite dalla L.R. 26 luglio 2002, n. 32, nel rispetto delle disposizioni recate dal D.M. 31 gennaio 1997 e compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali impiegabili.</p> <p>3.Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il servizio di trasporto scolastico è istituito per gli alunni/e della scuola dell’infanzia e della scuola di base, pubbliche o private, che sono residenti nel territorio comunale e che, a causa della distanza fra abitazione e scuola, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro residenza; rientrano in tale casistica gli utenti residenti a distanza superiore ad 1 km dalla scuola di competenza zonale, o comunque dalla scuola più vicina, nel caso in cui non sia presente un idoneo servizio pubblico di linea.</p> <p>Omissis</p> <p>Art. 4 - Modalità per l’accesso e l’erogazione del servizio</p> <p>1.La Direzione competente in materia di servizi educativi stabilisce annualmente il termine per la presentazione delle domande di accesso al servizio, di norma entro il 15 Aprile, da redigere su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, e pubblica apposito avviso.</p> <p>2.I genitori che intendono far accedere i propri figli/e al servizio di trasporto scolastico, siano essi già fruitori del servizio nell’anno scolastico in corso o meno, devono presentare apposita domanda con le modalità indicate nell’avviso e secondo la modulistica allo scopo predisposta dal</p>	<p>Art. 1 – Finalità e destinatari/e del servizio</p> <p>Omissis</p> <p>2. Il servizio è realizzato dal Comune nell’ambito delle proprie competenze, stabilite dalla L.R. 26 luglio 2002, n. 32, nel rispetto delle disposizioni recate dal D.M. 31 gennaio 1997, dalla legge 30 marzo 1971 n. 118, dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali impiegabili.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il servizio di trasporto scolastico è istituito per gli alunni/e della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, che sono residenti nel territorio comunale e che, a causa della distanza fra abitazione e scuola, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro residenza; rientrano in tale casistica gli utenti residenti a distanza superiore ad 1 km dalla scuola di competenza zonale, o comunque dalla scuola più vicina, nel caso in cui non sia presente un idoneo servizio pubblico di linea.</p> <p>Omissis</p> <p>Art. 4 - Modalità per l’accesso e l’erogazione del servizio</p> <p>1. La Direzione competente in materia di servizi educativi stabilisce annualmente il termine per la presentazione delle domande di accesso al servizio, di norma entro il 31 Maggio, da redigere su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, e pubblica apposito avviso.</p> <p>2. I genitori che intendono far accedere i propri figli/e al servizio di trasporto scolastico, siano essi già fruitori del servizio nell’anno scolastico in corso o meno, devono presentare apposita domanda con le modalità indicate nell’avviso e secondo la modulistica allo scopo predisposta dal Comune. Gli utenti che non avranno</p>
---	---

Comune. Gli utenti che non avranno presentato domanda entro il termine indicato non potranno accedere al servizio.

5.Non sono ammessi ad usufruire del servizio gli utenti che non sono in regola con il pagamento delle tariffe dovute in relazione ad anni scolastici precedenti a quello in corso.

6.In caso di inadempienza al pagamento delle tariffe si provvede alla sospensione dell'utente dal servizio ed all'attivazione delle procedure per il recupero coattivo del credito.

Omissis

Art. 5 – Utilizzo dei mezzi per attività scolastiche ed extrascolastiche

Omissis

6.E' consentito il servizio di trasporto a mezzo scuolabus in ambito non scolastico limitatamente alle iniziative rivolte ai minori approvate dall'Amministrazione Comunale.

Omissis

Art. 6 - Accompagnamento sugli scuolabus

1.Il servizio di accompagnamento dei minori sui mezzi scuolabus è assicurato mediante affidamento esterno.

Omissis

Art. 9 – Esenzione per disagio economico e per presenza di figli/e diversamente abili.

1. I genitori di utenti del servizio di trasporto scuolabus che si trovano in condizioni di disagio economico comprovato mediante l'ISEE e per i quali non rilevi alcuno degli indicatori di

presentato domanda entro il termine indicato potranno accedere al servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative ed i posti disponibili.

5.Non possono presentare domanda al servizio gli utenti che non sono in regola con il pagamento delle tariffe dovute in relazione ad anni scolastici precedenti a quello in corso.

Omissis

Art. 5 – Utilizzo dei mezzi per attività scolastiche ed extrascolastiche

Omissis

6.Compatibilmente con le risorse economiche e tecnico-organizzative, è consentito il servizio di trasporto a mezzo scuolabus in ambito non scolastico limitatamente alle iniziative rivolte ai/minori approvate dall'Amministrazione Comunale.

7.Compatibilmente con le risorse economiche e tecnico-organizzative, è previsto inoltre un servizio gratuito di trasporto a mezzo scuolabus, rivolte agli alunni/e delle scuole, limitatamente a iniziative programmate e organizzate dall'Amministrazione Comunale, mettendo a sistema le risorse già esistenti per migliorare la formazione dei bambini e delle bambine.

Omissis

Art. 6 - Accompagnamento sugli scuolabus

1.L' accompagnamento dei minori sui mezzi scuolabus è assicurato mediante attività svolta da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dall'Amministrazione.

Omissis

Art. 9 – Esenzione per disagio economico e per presenza di figli/e diversamente abili.

1.I genitori di utenti del servizio di trasporto scuolabus che si trovano in condizioni di disagio economico comprovato mediante l'ISEE sono esentati dal pagamento delle tariffe.

benessere di cui all'art. 10, sono esentati dal pagamento delle tariffe.

2. Alle famiglie con figli/e diversamente abili che si trovano in condizioni di disagio economico comprovato mediante l'ISEE, non si applicano gli indicatori di benessere:
3. Qualora nel corso dell'anno scolastico, si dimostri all'ufficio che uno dei componenti il nucleo familiare abbia perso il posto di lavoro o abbia dovuto cessare una attività artigianale o commerciale, da quel momento e fino al termine dell'anno scolastico, verificato il possesso dei requisiti, si determina l'inserimento nella fascia esenti.
4. La documentazione che attesta l'ISEE e lo stato degli indicatori di benessere deve essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione al servizio. In ogni caso, l'esenzione tariffaria si applica con riferimento al solo periodo successivo alla data di presentazione della documentazione comprovante il diritto.

Art. 10 – Indicatori di benessere

Sono definiti i seguenti indicatori di benessere in presenza dei quali non è riconosciuta l'esenzione per disagio economico, quindi ciascun componente il nucleo familiare per usufruire dell'esenzione **non deve avere** intestato e/o noleggiato a lungo termine e/o stipulato un contratto di leasing per un veicolo o motoveicolo come sotto specificato :

VEICOLI	Cilindrata maggiore o uguale a 1.643,36 cc immatricolati nei cinque anni precedenti
MOTOVEICOLI	Cilindrata maggiore o uguale a 400 cc immatricolati nei cinque anni precedenti

Omissis

Art. 12 - Controlli sulle autocertificazioni,

2.Come disposto dalla normativa vigente (art. 28 della Legge n. 118 del 30 Marzo 1971) è prevista la gratuità del servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge n. 104 del 5 Febbraio 1992. Nei casi di inadeguatezza dei mezzi comunali il servizio è effettuato con altre modalità, anche delegando la Società della Salute.

3.Qualora nel corso dell'anno scolastico, si dimostri all'ufficio che uno dei componenti il nucleo familiare abbia perso il posto di lavoro o abbia dovuto cessare una attività autonoma, verificato il possesso dei requisiti (ISEE corrente), si determina l'inserimento nella fascia esenti. Le agevolazioni potranno essere applicate solo successivamente alla data di richiesta da parte delle famiglie e non potranno avere carattere di retroattività.

4.La documentazione che attesta l'ISEE e la disabilità deve essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione al servizio. In ogni caso, l'esenzione tariffaria si applica con riferimento al solo periodo successivo alla data di presentazione della documentazione comprovante il diritto.

Art.10 – ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

1.Le agevolazioni tariffarie vengono concesse in base al valore ISEE, come indicato dal DPCM 159/2013, quale strumento da utilizzare per stabilire la relazione tra capacità economica dei richiedenti un servizio e le agevolazioni previste.

2.Per il rilascio dell'attestazione relativa al proprio ISEE, i richiedenti dovranno rivolgersi ai CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale).

Per accedere alle agevolazioni è necessario che il/la bambino/a che usufruisce dei servizi, sia presente nel nucleo familiare ai fini ISEE e quindi sia presente nell'attestazione ISEE.

<p>attestazioni ISEE ed indicatori di benessere</p> <p>1. Al fine di garantire l'equità della contribuzione tariffaria degli utenti in relazione alla situazione reddituale delle famiglie, sono effettuati controlli sulle autocertificazioni, sulle attestazioni ISEE e sulle dichiarazioni, diretti ad accertarne la veridicità e completezza, ferme restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché la decadenza dai benefici connessi sulla base delle dichiarazioni non veritiere.</p>	<p>Omissis</p> <p>Art. 12 - Controlli sulle autocertificazioni, attestazioni ISEE</p> <p>1. Sono effettuati controlli sulle autocertificazioni, sulle attestazioni ISEE e sulle dichiarazioni, diretti ad accertarne la veridicità e completezza, ferme restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché la decadenza dai benefici connessi sulla base delle dichiarazioni non veritiere.</p>
--	--